Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 dicembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 12 DICEMBRE 1962:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Brescia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Como, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Ferrara, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Genova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Forlì, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Imperia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Modena, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Novara, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Padova, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Pavia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Rovigo, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di tre inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Verona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Vicenza, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(5401 a 5416)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 12 DICEMBRE 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: — **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % serie speciale « Telefonica », obbligazioni 5.50 % serie speciale « Società Edison », obbligazioni 6 % serie speciale « Società Edison » e obbligazioni 6 % serie speciale « Società Montecatini » effettuata il 3 dicembre 1962.

(7016)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 6 % Trentennali e obbligazioni 6 % Ventennali effettuata il 3 dicembre 1962.

(7017)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1962, registro n. 80 Esercito, foglio n. 162

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SPALVIERI Gaetano, da Giulianova (Teramo), classe 1913, sottotenente 90° reggimento fanteria Cosseria. — Comandante del plotone comando di una compagnia A.A., assumeva volontariamente il comando di un plotone fucilieri privo dell'ufficiale caduto. In sei giorni di aspra e dura lotta contro un nemico soverchiante per numero, più volte guidava i propri uomini al contrassalto per la conquista di una posizione dominante. Constatato che un plotone della propria compagnia era rimasto accerchiato dal nemico in un centro di resistenza contiguo, alla testa di un piccolo numero di animosi ne ricercava ed otteneva il collegamento contrassaltando ancora una volta all'arma bianca ed infliggendo al nemico gravi perdite. Combattente capace, valoroso, trascinatore e animatore dei propri uomini, sempre primo a tutti per ardimento e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedente azione di guerra. — Quota 192-ovest di Deresowka li 12-17 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

RIBOLDI Giuseppe, da Cremona, classe 1920, caporal maggiore 21° reggimento artiglieria motorizzato. — Capo pezzo di provata capacità, mentre la propria batteria era sottoposta ad attacco di mezzi corazzati nemici col proprio atteggiamento energico e sereno, sapeva infondere la calma e la fiducia nei propri dipendenti facendo in modo che, anche in tali difficili condizioni, il proprio pezzo potesse, con tiro rapido e preciso, rintuzzare l'offesa avversaria. — Bir Abu Zagheib, 11 luglio 1942.

(6975)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1962, n. 1643.

Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.

L'Ente nazionale ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attività secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste.

Ai fini di utilità generale l'Ente nazionale provvederà alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Le imprese che esercitano le attività indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprietà dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.

Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale è costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.

L'Ente nazionale è autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'Ente nazionale non può promuovere la costituzione di società, nè assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di società estere, o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto la attività di esportazione ed importazione della energia elettrica con l'Italia.

Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191. Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attività dell'Ente nazionale.

In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, numero 259.

Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principî ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attività, a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare la piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;

2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa. La composizione dell'organo collegiale dovrà essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovrà essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;

3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovrà essere a tempo determinato;

4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovrà essere costituito in modo da assicurare allo esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilità;

5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;

6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovrà essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarietà;

7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;

8) saranno previsti i casi e le modalità per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;

9) sarà previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Mi-

nistri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvederà, nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sarà preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avrà tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;

10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicità secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;

11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato; saranno previsti controlli amministrativi sull'attività dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'articolo 1 dovranno attenersi ai seguenti principî e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro 180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'articolo 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'articolo 1, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalle imprese in cui l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'articolo 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per la approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta o non sia ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei nn. 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle Regioni a Statuto speciale e all'Ente Siciliano di Elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2: la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive Amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le Amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dello Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra Comuni e Province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere *a*) e *b*) sono trasferite allorchè il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

Saranno stabilite le modalità per consentire, previa autorizzazione del Comitato di Ministri, a soggetti diversi dall'Ente l'esercizio di attività di cui all'articolo 1 limitatamente ai fabbisogni previsti nei piani produttivi delle singole imprese.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica

consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-61.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal Comitato di Ministri;

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorchè l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno;

9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'articolo 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24 del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera *b*) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'articolo 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963.

Art. 5.

Per i trasferimenti di cui al quarto comma dell'articolo 1 e all'articolo 4 l'indennizzo da corrispondere dall'Ente nazionale agli aventi diritto è determinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) per le imprese assoggettate a trasferimento ai sensi del n. 1) dell'articolo 4 appartenenti a società con azioni ammesse alle quotazioni in borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella borsa più vicina alla sede della società emittente, nel periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961. Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale od altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

2) per le imprese assoggettate a trasferimento, diverse da quelle menzionate nel precedente n. 1), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1) del presente articolo;

3) all'importo risultante secondo i numeri 1) e 2) del presente articolo viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versato dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa, o al 31 dicembre 1960 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1960. Saranno parimenti dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, da determinarsi secondo i criteri di cui al n. 2) del presente articolo;

4) per le imprese e i beni non contemplati nei numeri precedenti l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui all'articolo 2;

5) contro le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita Commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con le norme di cui all'articolo 2, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui al precedente capoverso e deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione.

Qualora la Commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa: l'azione giudiziaria non può essere proposta in tal caso oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente;

6) sono escluse dall'indennizzo le imprese di cui al n. 4) dell'articolo 4 e l'Ente Siciliano di Elettricità, fatto salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'Ente medesimo, e fatto salvo il diritto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le partecipazioni in società e altri enti di diritto privato.

Art. 6.

L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sarà corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1963.

Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sarà corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato in 20 semestralità eguali con inizio dal 1° gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento.

Le società indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, nel caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facoltà di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente.

Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sarà effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Art. 7.

Entro i limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, durante il periodo di un anno, prorogabile a non oltre diciotto mesi dalla costituzione dell'Ente nazionale, questo accetterà in sottoscrizione di obbligazioni emesse dall'Ente stesso, anche azioni delle Società con azioni quotate in borsa, al prezzo corrispondente al valore indicato nel n. 1) dell'articolo 5.

Qualora gli importi sottoscritti eccedano gli importi offerti in sottoscrizione ai sensi del primo comma, i titoli emessi saranno assegnati proporzionalmente alle sottoscrizioni dando precedenza alle sottoscrizioni di importo minore.

Le azioni acquisite dall'Ente ai sensi dei commi precedenti saranno trasferite alle società emittenti ed il loro valore, calcolato al prezzo di cui al primo comma, sarà dedotto dal debito dell'Ente verso ciascuna società.

Corrispondentemente si procederà alla rettifica dell'importo delle semestralità di cui al terzo comma dell'articolo 6.

Le società annulleranno le azioni ad esse trasferite e ridurranno i capitali sociali, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, per l'importo dei valori nominali delle azioni predette entro novanta giorni dal trasferimento delle medesime.

La proroga prevista al primo comma sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

L'Ente nazionale non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ed all'imposta sulle società.

In sostituzione delle imposte di cui al precedente comma, l'Ente nazionale corrisponde annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa che verrà determinata dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge ordinaria da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo si atterrà al criterio di assicurare entrate fiscali globali non superiori a quelle accertate nell'esercizio 1959-60 per le imposte di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, maggiorate del 10 per cento, e di garantire alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio entrate non inferiori a quelle accertate nello stesso periodo e maggiorate del 10 per cento.

Col decreto di cui al secondo comma del presente articolo saranno altresì stabilite le modalità per la ripartizione del gettito del tributo fra gli enti che vi hanno diritto.

La determinazione dell'aliquota da applicarsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1964 sarà fatta con legge ordinaria.

Art. 9.

La differenza fra l'ammontare dell'indennizzo e il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dagli articoli 1 e 4, non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, né costituisce reddito ai sensi dello articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 31 dicembre 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società assoggettate al trasferimento ed i conferimenti fatti dalle società stesse in altre società saranno soggetti all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse rispettivamente di lire 10.000, 2.000 e 5.000 a condizione:

a) che il capitale della società risultante dalla fusione non superi il doppio del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento che hanno partecipato alla operazione. In caso contrario l'eccedenza sarà soggetta ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l'articolo 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269. Ai fini del limite del doppio, non si tiene conto degli aumenti del capitale delle società assoggettate a trasferimento delibe-

rati dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma;

b) che le società non abbiano partecipato ad altre fusioni o i beni conferiti non abbiano formato oggetto di altri conferimenti, agevolati a norma del presente articolo;

c) che l'operazione sia stata autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio a norma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente, che siano indicate distintamente nel bilancio della società risultante dalla fusione o della società conferente sono soggette all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui, dopo l'attuazione delle operazioni stesse, siano imputate a capitale, distribuite, realizzate o portate a copertura di perdite o minusvalenze preesistenti.

Le agevolazioni previste dai due commi precedenti sono revocate qualora risulti che nei tre esercizi successivi al compimento delle operazioni agevolate l'attività sociale sia stata prevalentemente rivolta alla proprietà, all'acquisto e alla gestione di beni immobili.

Sono inoltre soggetti all'imposta di registro ed alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge.

La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte.

Art. 10.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche Amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ed investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 11.

Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto.

In tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sarà determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante da apposita situazione patrimoniale. Il relativo rimborso sarà effettuato, nella proporzione in cui il credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell'articolo 5, dopo la definizione delle quali la società dovrà provvedere alla revisione del valore delle azioni o quote e delle quote di credito assegnate.

Si applicano nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'articolo 6 eccettuato il quarto comma, e quelle dell'articolo 9, riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a) di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma precedente.

Art. 12.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono responsabili verso l'Ente nazionale della conservazione e manutenzione degli impianti nonché della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e nuova costruzione di opere e di impianti.

Sono nulli gli atti in qualsiasi forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dalle imprese soggette a trasferimento che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica o l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità può essere fatta valere soltanto dall'Ente nazionale nel termine di un anno dalla data del trasferimento all'Ente nazionale stesso.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risoluti con il trasferimento delle imprese all'Ente nazionale, salvo che l'Ente stesso non li confermi entro tre mesi dalla data del trasferimento all'Ente nazionale.

L'Ente nazionale ha il diritto di rivedere i contratti di fornitura, allacciamento e trasporto dell'energia elettrica per usi diversi da quelli per servizi pubblici o per usi diversi da quelli domestici, stipulati dopo il 31 dicembre 1961: tale diritto può essere esercitato entro il termine di un anno dalla data del trasferimento e la mancata accettazione delle nuove o diverse condizioni fissate dall'Ente nazionale importa risoluzione dei contratti, salvo il ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, all'autorità giudiziaria.

Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si osservano ove siano applicabili le disposizioni di cui al secondo comma.

Saranno stabilite le modalità con le quali l'Ente succede alle imprese per le partecipazioni in enti od organismi, che abbiano per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.

Le imprese che esercitano le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono obbligate a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i dati concernenti l'esercizio delle predette attività, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine di cui al comma precedente, i

legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento sono puniti con la ammenda da 2 a 20 milioni di lire.

Art. 13.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Ente nazionale è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizionale la competenza a conoscere le relative controversie è attribuita alla autorità giudiziaria ordinaria.

Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonché secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.

Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1° gennaio 1962 è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data, compatibilmente con le disposizioni del primo comma e salvo le modifiche a tale trattamento apportate da contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 14.

Sono estese all'Ente nazionale per l'energia elettrica le disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e successive modificazioni.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — MEDICI — PASTORE — CODACCI-PISANELLI — CORBELLINI — TAVIANI — BOSCO — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — GUI — SULLO — RUMOR — MATTARELLA — RUSSO — BERTINELLI — PRETI — MACRELLI — COLOMBO — BO — JERVOLINO — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 1644.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 53, relativo al corso di laurea in Chimica è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Gli insegnamenti biennali di « Chimica generale e inorganica » di « Chimica organica » di « Istituzioni di matematiche » di « Esercitazioni di matematiche » e di « Esercitazioni di Chimica fisica » comportano un esame alla fine di ogni anno anzichè alla fine del biennio ».

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di « Geologia stratigrafica ».

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: « L'esame biennale di « Fisica sperimentale » importa un esame alla fine di ogni anno anzicchè alla fine del biennio ».

Art. 69, relativo al corso di laurea in Scienze geologiche, è abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea in Scienze geologiche consta di due parti di cui la prima precede la seconda, ma non con carattere preclusivo.

La prima parte consiste in:

a) esame di cultura generale nelle Scienze geologiche;

b) prova pratica di riconoscimento di minerali, fossili e rocce;

c) presentazione di un rilevamento geologico originale.

La seconda parte consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due argomenti orali scelti dal candidato in materie diverse da quella in cui verte la dissertazione scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami delle materie fondamentali ed almeno quattro delle complementari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1962, n. **1645.**

Revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta avanzata dal medico provinciale di Milano per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti dieci Comuni di quella Provincia: Cusago, Gaggiano, Magenta, Pantigliate, Peschiera, Borromeo (in questo compreso il territorio del già Mezzate, avuto aggregato), Pioltello, Pozzuolo Martesana, San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vignate, trasmessa unitamente al parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 23 maggio 1962;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i regi decreti con i quali furono, tra l'altro, stabilite le zone malariche dei predetti Comuni e precisamente: 22 febbraio 1903, n. 83, per Gaggiano, Mezzate (ora aggregate a Peschiera Borromeo), Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pioltello, San Giuliano Milanese, Pozzuolo Martesana, Trezzano sul Naviglio e Vignate; 20 luglio 1903, n. 366, per Cusago e Magenta e il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 455, con il quale furono, fra l'altro, modificate le zone malariche del comune di Peschiera Borromeo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i comuni di Cusago, Gaggiano, Magenta, Pantigliate, Peschiera Borromeo (con l'aggregato già Mezzate), Pioltello, Pozzuolo Martesana, San Giuliano Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vignate, della provincia di Milano, contenute nei regi decreti e nel decreto luogotenenziale indicati nelle premesse, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1962

SEGNI

JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro designato del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964; mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Vista la lettera n. 5197 del 12 ottobre 1962, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consesso, il vice avvocato dello Stato avv. Michele Savarese, in sostituzione del vice avvocato dello Stato avv. Nicola Bronzini, il quale ha chiesto di essere esonerato dall'incarico a causa di nuovi impegni di servizio;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il vice avvocato dello Stato avv. Michele Savarese è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alle Sezioni I, IV e V, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, in sostituzione del vice avvocato dello Stato avv. Nicola Bronzini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1962

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Registro n. 42, *foglio n.* 4

(7056)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Avellino presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Vecchiarelli avv. Salvatore, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, presidente;

Musto dott. Daniele, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Rienzo ing. Iginio, rappresentante del Genio civile, membro;

Cammino dott. Guglielmo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, membro,

Sandulli dott. Domenico, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, membro;

Spitalieri Onofrio, Luciano Vincenzo, Somma Vincenzo, Napolitano Luigi, Vetrano dott. Stefano, Maffei dott. Benito e Coscia Luigi, rappresentanti dei lavoratori, membri;

Spica Umberto, Gennarelli dott. Nicola, Rainone Luigi e Galasso rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri;

Maglione dott. Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti, membro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7032)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Padova;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Padova n. 31315 datata 2 ottobre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il dott. Borsetto Elio, membro della suddetta Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti all'Associazione commercianti di Padova, con il dottor Arrigotti Bruno;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Arrigotti Bruno è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Padova quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del dott. Borsetti Elio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7037)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1961 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara n. 18059 datata 29 settembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Menconi Adriano, membro della suddetta Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori, con il sig. Bertoncini Ivo;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Bertoncini Ivo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del dott. Menconi Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7034)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro numero 31457 datata 13 ottobre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il sig. Pomini Roberto, membro della suddetta Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori con il sig. Galati Antonio Giulio;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Galati Antonio Giulio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Pomini Roberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(7036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concessione di medaglia di benemerenza

Ai sensi dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha concesso all'avv. Silvio Barbieri la medaglia d'argento di benemerenza, a titolo di riconoscimento della particolare attività svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(7020)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gianfranco da Pozzo, Console generale onorario della Repubblica del Guatemala a Milano.

(6887)

In data 14 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Karl Ernest Fredrik Reinius, Vice console di Svezia a Genova.

(6888)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Etienne Bourgnon, Console di Svizzera a Milano.

(6889)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hernàn Santandreu Russo, Console del Cile a Genova.

(6890)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto de Mestas Garcia, Console di Spagna a Palermo, con giurisdizione sulla Sicilia.

(6919)

In data 7 novembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Rozanne L. Ridgway, Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(6920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 10 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	621 —	621,01	621 —	620,98	620,99	621 —	620,95	621 —	621 —
$ Can.	—	577 —	577,25	577,20	576,30	577,22	577,25	577,10	577,10	577,30
Fr. Sv.	—	143,905	143,92	143,925	143,90	143,91	143,915	143,90	143,91	143,90
Kr. D.	—	89,98	89,98	89,985	89,90	89,97	89,97	89,95	89,97	89,97
Kr. N.	—	86,97	86,99	86,955	86,98	86,97	86,955	86,95	86,98	86,98
Kr Sv.	—	119,75	119,79	119,77	119,75	119,83	119,78	119,90	119,84	119,85
Fol.	—	172,42	172,43	172,425	172,35	172,38	172,40	172,40	172,37	172,35
Fr. B.	—	12,488	12,4880	12,4865	12,48625	12,49	12,4873	12,48	12,48	12,49
Fr Fr. (N.F.)	—	126,74	126,745	126,74	126,70	126,73	126,735	126,70	126,74	126,73
Lst.	—	1741 —	1741,15	1740,90	1740,75	1741 —	1740,90	1741 —	1741,05	1741 —
Dm. occ.	—	155,295	155,30	155,33	155,295	155,26	155,32	155,25	155,28	155,30
Scell. Austr.	—	24,045	24,04	24,045	24 —	24,04	24,04875	24,03	24,04	24,05
Escudo Port.	—	21,705	21,74	21,725	21,75	21,70	21,70	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 10 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	112,75
Redimibile 3,50 % 1934	94,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1962

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	577,225
1 Franco svizzero	143,92
1 Corona danese	89,977
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	119,775
1 Fiorino olandese	172,412
1 Franco belga	12,487
1 Franco nuovo (N.F.)	126,737
1 Lira sterlina	1740,90
1 Marco germanico	155,325
1 Scellino austriaco	24,047
1 Escudo port.	21,707

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621 —	621,06	621,05	621 —	621 —	621,05	620,95	621 —	621,05
$ Can	577,22	577,30	577,50	577,30	576,30	577,22	577,60	577,15	577,20	577,25
Fr. Sv.	143,91	143,92	143,94	143,93	143,93	143,92	143,94	143,90	143,92	143,93
Kr. D.	89,97	89,97	89,98	90,05	90,02	89,98	90 —	89,95	89,98	89,98
Kr. N.	86,96	86,96	86,99	86,95	86,98	86,95	86,955	86,95	86,95	86,95
Kr. Sv.	119,77	119,76	119,75	119,765	119,75	119,77	119,77	119,80	119,77	119,75
Fol.	172,40	172,43	172,45	172,425	172,35	172,41	172,445	172,40	172,42	172,45
Fr. B.	12,48	12,487	12,49	12,4875	12,4625	12,49	12,488	12,48	12,48	12,49
Fr. Fr. (N.F.)	126,73	126,74	126,76	126,745	126,75	126,74	126,7475	126,70	126,74	126,75
Lst.	1740,99	1741,10	1741,20	1741,05	1741,10	1740,90	1241,15	1741 —	1740,90	1741 —
Dm. occ.	155,29	155,35	155,37	155,37	155,295	155,32	155,335	155,30	155,33	155,35
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,04	24,052	24 —	24,05	24,051	24,03	24,04	24,05
Escudo Port.	21,70	21,70	21,74	21,715	21,75	21,71	21,71	21,70	21,71	21,71

Media dei titoli dell'11 dicembre 1962

Rendita 5 % 1935	113,525
Redimibile 3,50 % 1934	94,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,—
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1962

1 Dollaro USA	621,05
1 Dollaro canadese	577,45
1 Franco svizzero	143,935
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,952
1 Corona svedese	119,767
1 Fiorino olandese	172,435
1 Franco belga	12,488
1 Franco nuovo (N.F.)	126,746
1 Lira sterlina	1741,10
1 Marco germanico	155,352
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo port.	21,712

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 792-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 792-AL », della ditta Prandi Francesco Enrico, con sede in Valenza (Alessandria) via Galimberti n. 14.

(7043)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 497-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 497-AL », della ditta Borsalino Pietro, con sede in Valenza (Alessandria) viale Firenze n. 16.

(7044)

Deformazione e smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 325-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 325-AL », della ditta Nani Cesare, con sede in Alessandria via Pastrengo n. 7.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dei rimanenti 4 marchi forniti a suo tempo.

Si diffidano gli eventuali detentori dei marchi suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(7046)

Deformazione dei marchi d'identificazione per metalli preziosi « 1023-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. « 1023-AL », della ditta Faccaro Francesco, con sede in Valenza (Alessandria) via San Salvatore n. 12.

(7045)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a centododici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centododici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quali tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione:

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato; un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100, dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione in carta bollata da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I profughi disoccupati dovranno trasmettere una attestazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dall'Ufficio di collocamento in cui sono iscritti.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 300, autenticata da notaio. Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune o, se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale in bollo da lire 300, dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicanti l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Registro n. 21, foglio n. 47. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:
1. Agronomia e coltivazioni erbacee e arboree;
2. Economia e politica agraria, estimo rurale;
3. Zootecnia.

Prova orale:
Le materie delle prove scritte.
Industrie agrarie.
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria.
Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(6692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di I classe vacanti nelle provincie di Catania, Campobasso, Verona, Savona e nei comuni di Andria (Bari), Savona e Treviso e segretario generale di II classe vacanti nei comuni di Sciacca (Agrigento), Aversa (Caserta), Adrano (Catania) e Portici (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le seguenti segreterie generali:

provincie della classe I: Catania (con popolazione superiore ai 250.000 ab.), Campobasso, Verona, Savona;

comuni della classe I: Andria (Bari), Savona, Treviso;

comuni della classe II: Sciacca (Agrigento), Aversa (Caserta), Adrano (Catania), Portici (Napoli);

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie delle seguenti provincie: Catania (con popolazione superiore ai 250.000 ab.), Campobasso, Verona, Savona della classe I; dei seguenti comuni: Andria (Bari), Savona, Treviso, della classe I; e dei seguenti comuni: Sciacca (Agrigento), Aversa (Caserta), Adrano (Catania), Portici (Napoli) della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:
a) i segretari comunali;
b) i segretari provinciali;
c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;
d) i capi ripartizione di ruolo dei comuni e delle provincie (per i soli posti di segretario generale di II classe); i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 1° febbraio 1963, apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio, ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:
la data ed il luogo di nascita;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le condanne penali eventualmente riportate;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;
2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;
3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di regolare condotta morale e civile;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 3 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(7088)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di procuratore legale nel ruolo legale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti di procuratore legale (ruolo legale, grado 7°) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 197 del 6 agosto 1962, avranno luogo in Roma, Palazzo dell'Archivio centrale dello Stato, viale Europa, piazzale degli Archivi - E.U.R. nei giorni 22, 23, 24 e 25 gennaio 1963, con inizio alle ore 8,30.

(7080)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.